



COMUNE DI  
MANTOVA

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMUNE DI MANTOVA  
Città di Mantova

Prot: 0075966 - 03/12/2018  
Class: 3.6  
Orig: E UO: OP



### Verbale n. 22/2018

Oggetto: Certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 dell'ipotesi di CCDI sottoscritta in data 16/11/2018 disciplinante modalità e criteri per la ripartizione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016

Il Collegio dei revisori composto dal rag. Enrico Paglione, Presidente - dr.ssa Roberta Mantovan e rag. Roberto Midali, componenti. Collegio nominato con deliberazione C.C. n. 18 del 12.04.2018, Revisori dei Conti di questo Comune.

Vista la nota comunale prot. n. 74289 in data 26/11/2018 – trasmessa a questo Collegio in pari data a mezzo posta elettronica – con la quale viene richiesto il rilascio della certificazione dell'Organo di Revisione prevista dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, in merito all'ipotesi di CCDI sottoscritta in data 16/11/2018, disciplinante modalità e criteri per la ripartizione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

In data odierna, tramite Conference Call, ha proceduto all'esame della seguente documentazione, trasmessa in allegato alla sopra richiamata nota comunale prot. n. 74289 del 26/11/2018:

- Ipotesi di CCDI per la disciplina delle modalità e dei criteri per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, sottoscritta in data 16 novembre 2018;
- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria, relative alla suddetta ipotesi di CCDI, redatte in data 26/11/2018 ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001, secondo lo schema contenuto in allegato alla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 29/07/2012; rilevando, preliminarmente, che la stessa ipotesi di CCDI ha carattere esclusivamente normativo, di cui risulta destinatario il personale non dirigente del Comune di Mantova.

VISTI i seguenti articoli del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- art. 40, comma 3-bis, ove prevede, come vincolo alla contrattazione integrativa, quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che "(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...)";
- art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal

Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;

- l'art. 40-bis ove, al comma 1, dispone: “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”.

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi, all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa predisposte;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso.

VISTA, in proposito, la Circolare MEF-RGS n. 20/2017 - Prot. n. 85413 del 05/05/2017 - ad oggetto: “Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici.”, recante indirizzi in merito alla certificazione, in fase di costituzione, del Fondo delle risorse destinato alla contrattazione decentrata.

VISTO l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ove dispone: “All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».”;

VERIFICATO che la sopra citata ipotesi di CCDI, sottoscritta in data 16/11/2018, non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che la stessa è finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituto giuridico-economico relativa alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo finanziato dalle risorse ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di evidenziare che l'allocazione delle risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 nel Fondo risorse decentrate ex art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, dovrà tenere conto delle modifiche normative succedutesi nel corso del triennio 2016-2018, così riassumibili:

Fondo	periodo	normativa di riferimento	allocazione delle risorse nel Fondo
2016	dal 01/01 al 17/04/2016	art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006	risorse VARIABILI <b>non soggette</b> a limite (**)
2016	dal 18/04/2016 (*) al 31/12/2016	art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	risorse VARIABILI <b>soggette</b> a limite (***)
2017	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	
2018	dal 01/01/2018	art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 art. 1, comma 526, Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018)	risorse VARIABILI <b>non soggette</b> a limite (****)

**NOTE**

(\*) data di entrata in vigore D.Lgs. n. 50/2016

(\*\*) Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG – Sezioni Riunite, deliberazione n. 51/CONTR/2011

(\*\*\*) Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazioni n. 7/SEZAUT/2017/QMIG e n. 24/SEZAUT/2017/QMIG

(\*\*\*\*) Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG

RITENUTO, infine, di invitare l'Amministrazione Comunale a considerare i seguenti orientamenti espressi, in proposito, dalla Corte dei Conti, relativamente alla liquidazione delle somme al

personale avente titolo, subordinata a specifici adempimenti:

- con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, la Sezione Autonomie ha, fra l'altro, ribadito che «(...) per l'erogazione degli incentivi l'ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo (in termini: SRC Veneto n. 353/2016/PAR)».
- con deliberazione n. 7/2017/PAR, la Sezione Basilicata, ha ritenuto che «in definitiva la disciplina che quantifica l'incentivo da pagare ha, e conserva, natura sostanzialmente contrattuale, e pertanto l'ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio della irretroattività del Regolamento, inteso, come fonte normativa. D'altra parte, se l'assenza del regolamento non impedisce la costituzione del Fondo, impedirne, poi, il riparto tra gli aventi diritto significherebbe privarlo della funzione per la quale è stato costituito» (confermata dalla Sezione Regionale di Controllo Piemonte con deliberazione n. 177/2017/SRCPIE/PAR).
- con deliberazione n. 305/2017/PAR (confermata con deliberazione n. 93/2018/PAR), la Sezione Regionale di Controllo Lombardia – ha ritenuto che «non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto Regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR)».

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle Circolari MEF-RGS n.ri 20/2017 e 25/2012;

#### D À A T T O

- preliminarmente, che l'ipotesi di CCDI in esame, sottoscritta in data 16/11/2018, non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che la stessa é finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituto giuridico-economico relativa alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo finanziato dalle risorse ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;
- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria relative alla suddetta ipotesi di CCDI, redatte in data 26/11/2018 ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001, sono state redatte secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 19/07/2012;

#### C E R T I F I C A

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001:

- a) che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria sopra richiamate non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo economico-finanziario e normativo;
- b) che, conseguentemente, l'ipotesi di CCDI sottoscritta in data 16/11/2018, in esame, è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti.

#### I N V I T A

espressamente l'Amministrazione Comunale:

- a tenere conto delle modifiche normative succedutesi nel corso del triennio 2016-2018 – come sopra riassunte – in sede di allocazione delle risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 nel Fondo risorse decentrate ex art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;
- a considerare gli orientamenti espressi, in proposito, dalla Corte dei Conti – come sopra richiamate – relativamente alla liquidazione delle somme al personale avente titolo, subordinata a specifici adempimenti.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso all'Ente a mezzo posta elettronica certificata per far parte integrale degli atti dell'Ente, dando mandato alla Responsabile del Servizio Finanziario dr.ssa Isabella Dall'Oca di inserirlo nella raccolta dei Verbali del Collegio e di trasmetterne copia, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza:

- al Dirigente del Settore "Affari Generali e Istituzionali";
- al Dirigente del Settore "Servizi Finanziari, Tributi e Demanio"
- al Segretario Generale.

Dalla Sede 29.11.2018

Il Presidente  
Enrico Paglione

I componenti  
Roberta Mantovan      Roberto Midali

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005 da parte di tutti i componenti del Collegio.